

Legge regionale 23 luglio 1984 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 52

Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.